



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

* * * *

Ordinanza Sindacale n. 3 del 29/03/2019.

OGGETTO: Divieto utilizzo sacchi non trasparenti per il conferimento di RSU e obbligo compostabili per la frazione umida.

IL SINDACO

Considerato che:

- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo, in generale, di predisporre ogni azione di prevenzione e di riduzione delle quantità di rifiuti, e devono inoltre svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e all'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse materiali;
- in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obblighi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclo e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire alle cosiddette discariche;
- che in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tariffa sulla raccolta dei rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispettano gli obblighi previsti;

Dato atto che, in tale prospettiva, l'Amministrazione comunale si prefigge le seguenti finalità:

- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto durante la stagione estiva;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- diminuire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico della collettività;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo l'utilizzo delle materie prime rinnovabili;
- informare, sensibilizzare e orientare la comunità cittadina verso scelte di consumo e comportamenti consapevoli e virtuosi che mirano a salvaguardare l'ambiente.

Rilevato che:

- con particolare riferimento al conferimento matrice umida risulta in alcune situazioni la presenza di frazioni contaminanti posate metalliche, vetro, ceramica, imballaggi in plastica, ed inoltre il rifiuto è contenuto in sacchetti di plastica neri o sacchi non conformi a contenere questa tipologia di frazione secondo la corretta pratica;
- la presenza costante di tali frazioni rappresenta un problema di ordine tecnico (possibile danneggiamento dei macchinari) e di ordine economico, in quanto aggrava la frazione da smaltire successivamente in discarica, oltre a diminuire la qualità finale del compost ricavato dal trattamento di tali rifiuti;
- l'utilizzo dei sacchi neri non facilita il controllo da parte degli operatori ecologici, teso a verificare la conformità dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta differenziata, comportando disfunzioni agli impianti di trattamento, incidendo negativamente sui costi di gestione ed a discapito dell'intera cittadinanza;
- occorre salvaguardare l'igiene e la pubblica salute e migliorare gli standard di pulizia;
- è opportuno e necessario intervenire adottando gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n.2/Rif. del 28/02/2018, n.3/Rif. del 08/03/2018, n.4/Rif. del 06/07/2018, n. 6/Rif. del 10/08/2018, n.7/Rif. Del 03/12/2018 e n. 8/Rif. Del 11/12/2018;
Vista la Legge Regionale n. 9/2010 “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
Visto gli artt. 50, 54 e 7-bis del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);
Visto l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

1. È fatto divieto assoluto di depositare e esporre qualsiasi tipologia di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire alla ditta gestore del servizio di igiene ambientale ed agli operatori ecologici addetti alla vigilanza e verifica del corretto conferimento;
2. È fatto divieto assoluto di utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica;
3. È fatto divieto assoluto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato frazioni di rifiuto per le quali è attivo il servizio di raccolta differenziata.

AVVERTE

1. che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni amministrative di cui dell’art.7 bis, comma 1-bis, del D. Lgs n. 267/2000, e del D. Lgs. n.152/2006, nonché segnalato all’Autorità Giudiziaria qualora la violazione costituisca fattispecie penalmente punibile ai sensi delle leggi vigenti;
2. che qualora il trasgressore sia un operatore economico e incorra nella sanzione di cui sopra per più di due volte nell’arco di sei mesi si procederà alla sospensione temporanea dell’attività esercitata per almeno sette giorni.

AVVISA

1. che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971 n.1199);
2. che il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa.

La presente ordinanza è trasmessa:

- a) alla Prefettura di Agrigento (per conoscenza);
- b) al Comando della Stazione dei Carabinieri di Grotte;
- c) al Comando del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento;
- d) alla Polizia Municipale;
- e) al Responsabile del Settore Igiene ambientale;
- f) al RTI Iseda Spa.

IL SINDACO
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA